



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2017/41 DEL 01/06/2017

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE

OGGETTO: SECONDA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA IN ZONA B3 DENOMINATO "VIA DALMAZIA" - UMI 1: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PREMESSO che:

- il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale veneta in data 04/08/1977 con delibera n. 3425, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 04/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003, n. 812 dell'08/04/2008 e con provvedimento di consiglio comunale n. 56 del 10.04.2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334 dell'11/05/2010;
- con delibera di consiglio comunale del 30/11/2016 n. 108, è stato adottato il piano di assetto del territorio (PAT), le cui norme di attuazione con le relative cartografie costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29, l.r. 23/04/2004, n.11 e ss.mm. e dell' art. 12, commi 3 e 4, d.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.;
- con delibera di consiglio comunale n. 55 del 10/04/2007 è stato approvato il piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica denominato "via Dalmazia";
- in data 03/12/2007 sono state sottoscritte le convenzioni tra le ditte lottizzanti ed il comune di Jesolo rep. 94374, rep. 94375, rep. 94376 del notaio Maurizio Bianconi di Treviso, rispettivamente per le unità minime di intervento (UMI) 1-2-3;
- con delibera di consiglio comunale n. 35 del 10/03/2011 è stata approvata la prima variante al pua di iniziativa pubblica denominato "via Dalmazia";
- in data 19/12/2012 è stata sottoscritta la convenzione tra la ditta lottizzante ed il comune di Jesolo rep. 71682, rep. 71683 del notaio Maurizio Bianconi di Treviso, rispettivamente per UMI 1-3;
- con delibera di consiglio comunale n. 117 del 18/04/2017 è stata adottata la seconda variante al pua di iniziativa pubblica denominato "via Dalmazia" – UMI 1.

ATTESO che la ditta Jesolo Blu s.r.l. ha presentato, in data 14/02/2017 al prot. 9170 e successivamente integrato in data 24/02/2017 con prot. n. 12297 del 27/02/2017, in data 03/03/2017 con prot. n. 13560, in data 11/04/2017 con prot. n. 23472, istanza per l'adozione della seconda variante al piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica denominato "Via Dalmazia" relativa all'UMI n. 1, redatta dal progettista ing. Valter Maria Antonello e costituita dai seguenti elaborati:

Tav. 01	Ambito di intervento: estratto di mappa, PRG,CTR, ORTOFOTO ed individuazione UMI	prot. 17/23472
Tav. 02	Normativa: zonizzazione ed inviluppi	prot. 17/23472
Tav. 03	Normativa: zonizzazione ed inviluppi – comparativa	prot. 17/9170
Tav. 04	Progetto: viabilità e percorsi	prot. 17/9170
Tav. 05	Progetto: aree in cessione ed aree oggetto di servitù ad uso pubblico	prot. 17/23472
Tav. 06	Altezza edifici: profili	prot. 17/9170
Tav. 07	Altezza edifici: viste assonometriche	prot. 17/9170
Tav. 08	Altezza edifici: studio delle ombre	prot. 17/9170
Tav. 09	U.M.I. n. 1 – schemi funzionali	prot. 17/9170
Tav. 10	Linee tecnologiche: acquedotto e fognatura	prot. 17/9170
Tav. 11	Linee tecnologiche: linee Enel ed Illuminazione pubblica	prot. 17/9170

Tav. E01	Planimetria generale: impianto elettrico di illum. Pubblica e particolari impianto elettrico	prot. 17/12297
All.	Computo metrico estimativo impianto illum. pubblica	prot. 17/12297
Tav. R01	Relazione tecnica con allegati	prot. 17/12297
Tav. R02	Piano di manutenzione	prot. 17/12297
All.	Certificazione di rispondenza ai requisiti legge regionale n. 17 del 2009 dell'impianto di illuminazione pubblica progettato	prot. 17/12297
Tav. 12	U.M.I. 1: Schema progettuale accesso al mare, sez. A-A', sez. B-B' e sez. B-B' progetto di variante	prot. 17/9170
Tav. 13	Calcolo volume di sabbia da scavo	prot. 17/23472
All. A	Documentazione fotografica	prot. 17/9170
All. B	Piano Particellare	prot. 17/23472
All. C	Relazione tecnica	prot. 17/9170
All. D	Relazione legge n. 13/89	prot. 17/9170
All. E	Norme Tecniche di Attuazione	prot. 17/23472
All. F	Bozza di convenzione UMI 1	prot. 17/23472
All. F.1	Bozza di convenzione UMI 1 – testo comparato	prot. 17/23472
All. G	Computo Metrico Estimativo – accesso al mare UMI 1	prot. 17/23472
All. H	Elenco prezzi	prot. 17/23472
All.	Relazione di stima	prot. 17/23472

RILEVATO che, con delibera n. 117 del 18/04/2017, la giunta comunale ha adottato la seconda variante al piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica denominato “Via Dalmazia” relativa all’UMI n. 1, e che la procedura prevista dall’art. 20 della L.R. n.11/2004 si è svolta regolarmente con il deposito della variante al piano presso la segreteria generale del Comune dal 20/4/2016 per 10 giorni, dandone contestualmente notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente.

VERIFICATO che nel periodo di deposito presso gli uffici comunali e nei venti giorni successivi sono pervenute le seguenti n. 5 osservazioni:

1. Studio Tecnico Antonello & Associati in data 11/05/2017 prot. n. 30950;
2. Studio Tecnico Antonello & Associati arrivata in data 17/05/2017 prot. n. 32470 del 18/05/2017;
3. Studio Tecnico Antonello & Associati arrivata in data 22/05/2017 prot. n. 33648 del 23/05/2017;
4. Studio Tecnico Antonello & Associati in data 24/05/2017 prot. n. 34317;
5. Martin Armando e Bona Maria in data 19/05/2017 prot. n. 32912.

RITENUTO pertanto di proporre le seguenti controdeduzioni:

Ditte	Sintesi	Proposta
Studio Tecnico Antonello & Associati	1. Il progettista della variante: - Chiede di valutare la seguente proposta per la modifica dell’art. 25 bis delle N.T.A. con inserimento della seguente dicitura: “...non concorrono alla formazione del volume se eseguite ai sensi dell’art. 6 “serre solari” come definite nell’integrazione al regolamento edilizio sui temi energetici e ambientali”. - Chiede di mantenere all’art. 4 della bozza di convenzione la seguente dicitura “...nonché gli oneri di urbanizzazione primaria derivanti dalla presente	1. - Accoglibile parzialmente, ossia con la seguente formulazione “...non concorrono alla formazione del volume urbanistico, ai sensi del comma 2 dell’art. 6, se eseguite secondo le disposizioni del comma 1 del medesimo articolo, “serre solari” dell’integrazione al regolamento edilizio sui temi energetici e ambientali”. - Accoglibile, in quanto conforme alla convenzione già sottoscritta. - Accoglibile in quanto a maggior precisazione dell’articolo. - Accoglibile in quanto a maggior precisazione dell’articolo di

	convenzione.” - Chiede la modifica e l’inserimento delle seguenti diciture contenute nell’art. 6 della bozza di convenzione: “... ha versato la somma di € 53.140,00, quale differenza tra l’importo versato con quietanza n.del ... (quota parte pari a € 8.330,00 relativa alla monetizzazione degli standards a parcheggio) e, quindi...“; - Nella frase “ ha versato la somma di € 100.800,00 (mq 1.008 x €/mq 100= 100.800.00 €)” sia specificato “con quietanza n. 7395 del 30.11.2007 (per l’importo di 87.200,00 €) e quota parte dell’importo versato con quietanza n. del (quota parte pari a 13.600,00 € relativa alla monetizzazione degli standards a verde) corrispondenti all’importo di 87.200,00 € + 13.600,00 € = 100.800,00 €” 2. Chiede la modifica dell’art. 19 bis “passi carrai” con aggiunta della seguente dicitura: “ oltre alla realizzazione di un passo carraio della dimesione massima di 6 m (come da “art. 13 passi carrai” del regolamento edilizio), sarà possibile realizzare un passo carraio per l’accesso a cabina Enel e/o isole ecologiche e, inoltre, più passi carrai di larghezza massima di 25 m lungo l’accesso al mare (come già in essere nel permesso di costruire rilasciato), per la realizzazione di posti auto a piano terra disposti a raso.” 3. Chiede la possibilità di valutare due proposte in relazione all’inviluppo massimo del lotto n. 33 dell’ambito a normativa speciale rappresentato nella tav. 02 rispetto all’edificio posto a sud elencate di seguito: - PROPOSTA A): a circa 10 cm rispetto al piano terra del fabbricato esistente nel lotto 34 dell’ambito a normativa	convenzione. 2. Accoglibile la realizzazione di accesso carraio di dimensioni massime pari a m 6 in corrispondenza di cabine Enel ed isole ecologiche; peraltro visto il contesto particolare nel quale si inserisce l’intervento, si ritiene accoglibile la proposta di realizzazione di passo carraio di 25 ml su accesso al mare a condizione che siano realizzati entro i primi 30 ml dall’intersezione tra via Dalmazia ed il quinto accesso al mare. 3. - Accoglibile la PROPOSTA B) in quanto superiore alla distanza normata dalle norme di dettaglio “<i>Distanze minime tra fabbricati</i>” approvate con delibera consigliere n. 35 del 10/03/2011 e rispetto all’inviluppo approvato. - Si ritiene accoglibile in quanto conforme alla normativa vigente.
--	--	---

	speciale, in considerazione del fatto che quest'ultimo è posto a tale distanza ed, ai piani superiori a 10 ml dal volume del piano primo dell'edificio n. 34; - PROPOSTA B): a 8 metri rispetto al fabbricato esistente al piano terra nel lotto 34 dell'ambito a normativa speciale. - In fine si richiede l'integrazione dell'articolo "parcheggi ed opere provvisoriale" delle norme di dettaglio relative all'edificio n. 33 dell'ambito a normativa speciale: in riferimento all'art. 11 "zona di riorganizzazione alberghiera" delle N.T.A. del PRG, si richiede la possibilità di individuare, all'interno dei lotti di proprietà della ditta attuatrice, la quota di parcheggi pertinenti corrispondente all'edificio n. 33 garantendo un posto auto per ogni unità abitativa. 4. - Chiede la possibilità che l'involuppo massimo del lotto 33 dell'ambito a normativa speciale, comprendente anche l'involuppo delle terrazze, sia posto a distanza di 8 ml rispetto all'edificio situato ad ovest. La richiesta si estende anche nella modifica dell'articolo contenuto nelle NTA e che pertanto l'articolo sia conseguentemente modificato come di seguito indicato: "La distanza tra fabbricati deve essere pari a 8 m come previsto dall'involuppo massimo di progetto. Nel caso di fabbricati sia esterni alle U.M.I., purché all'interno del Piano Particolareggiato, la distanza di 8 ml si intende comprensiva degli sbalzi delle terrazze con profondità superiore a 1,50 ml. Gli sbalzi delle terrazze, anche di lunghezza maggiore di 1,50 ml, sono autorizzabili purché rispettino la distanza da confine di 3,00 m a di 2,00 ml verso il	4. Accoglibile parzialmente in quanto deve essere rispettata la distanza di 10 ml dell'edificio 33 rispetto al fabbricato ad ovest, perché quest'ultimo non fa parte dell' UMI; di conseguenza si prescrive di adeguare la tavola grafica n. 2, oltre alle NTA ed eventuali altri elaborati interessati.
--	---	---

	confine est”.	
Avv. Teso alberto e Martin Armando e Bona Maria	5. L’avvocato, in nome e per conto dei proprietari residenti in via Dalmazia dell’edificio n. 33, lamenta la violazione della normativa sulle distanze degli edifici relativamente alla proposta di progetto, prevedendo la realizzazione di un edificio in aderenza a piano terra e piano primo e in altezza per svariati piani, nonché la violazione dei termini e delle tempistiche contrattuali con la società proponente.	5.Si ritiene accoglibile parzialmente per quanto riguarda il rispetto delle distanze coma da controdeduzioni soprariportate alle osservazioni n. 3 e n. 4, tenuto conto che l’edificio 34 è compreso nel perimetro delle UMI del PUA ed identificato nell’ambito a normativa speciale, già oggetto di deroga legittima approvata con delibera consigliere n. 35 del 10/03/2011. Peraltro la soluzione proposta ed oggetto delle controdeduzioni n. 3 e n. 4 è migliorativa in quanto a distanza superiore a quella approvata con la delibera consigliere sopracitata. Per quanto riguarda, invece, i citati accordi raggiunti con la società proponente, l’osservazione non è accoglibile in quanto non si ritiene pertinente trattandosi di rapporti tra privati.

DATO ATTO che la presente variante al PUA comporta modifiche agli elaborati grafici approvati con delibera di giunta comunale n. 35 del 10/03/2011, solo per quanto riguarda l’UMI 1, mentre per le altre due UMI restano validi gli elaborati già approvati con la prima variante.

DATO ATTO che la ditta proponente ha ottemperato alle prescrizioni contenute nella delibera di adozione n. 117 del 18/04/2017 integrando i relativi elaborati in data 04/05/2017 prot. 28717.

VERIFICATA la compatibilità urbanistica e normativa della variante al piano attuativo rispetto alle previsioni del piano regolatore generale.

DATO ATTO che la presente variante al PUA approvato in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 174 del 10.10.2012, che ha modificato l’art.49 d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, in quanto non modifica le opere di urbanizzazione ivi previste.

VISTA la legge regionale 27/06/1985, n.61 e ss.mm.

VISTA la legge regionale 23/04/2004, n.11 e ss.mm.

PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di controdedurre alle osservazioni pervenute entro i termini indicati dall’ art. 20 della L.R. 23/04/2004, n. 11 e ss.mm. come di seguito riportato:

Ditte	Sintesi	Proposta
Studio Tecnico Antonello & Associati	1. Il progettista della variante: - Chiede di valutare la seguente proposta per la modifica dell’art. 25 bis delle N.T.A. con inserimento della seguente	1. - Accoglibile parzialmente, ossia con la seguente formulazione “...non concorrono alla formazione del volume

	dicitura: “...non concorrono alla formazione del volume se eseguite ai sensi dell’art. 6 “serre solari” come definite nell’integrazione al regolamento edilizio sui temi energetici e ambientali”. - Chiede di mantenere all’art. 4 della bozza di convenzione la seguente dicitura “...nonché gli oneri di urbanizzazione primaria derivanti dalla presente convenzione.” - Chiede la modifica e l’inserimento delle seguenti diciture contenute nell’art. 6 della bozza di convenzione: “... ha versato la somma di € 53.140,00, quale differenza tra l’importo versato con quietanza n.del ... (quota parte pari a € 8.330,00 relativa alla monetizzazione degli standards a parcheggio) e, quindi...“; - Nella frase “ ha versato la somma di € 100.800,00 (mq 1.008 x €/mq 100= 100.800.00 €)” sia specificato “con quietanza n. 7395 del 30.11.2007 (per l’importo di 87.200,00 €) e quota parte dell’importo versato con quietanza n. del (quota parte pari a 13.600,00 € relativa alla monetizzazione degli standards a verde) corrispondenti all’importo di 87.200,00 € + 13.600,00 € = 100.800,00 €” 2. Chiede la modifica dell’art. 19 bis “passi carrai” con aggiunta della seguente dicitura: “ oltre alla realizzazione di un passo carraio della dimesione massima di 6 m (come da “art. 13 passi carrai” del regolamento edilizio), sarà possibile realizzare un passo carraio per l’accesso a cabina Enel e/o isole ecologiche e, inoltre, più passi carrai di larghezza massima di 25 m lungo l’accesso al mare (come già in essere nel permesso di costruire rilasciato), per la realizzazione di posti auto a piano terra	urbanistico, ai sensi del comma 2 dell’art. 6, se eseguite secondo le disposizioni del comma 1 del medesimo articolo, “serre solari” dell’integrazione al regolamento edilizio sui temi energetici e ambientali”. - Accoglibile, in quanto conforme alla convenzione già sottoscritta. - Accoglibile in quanto a maggior precisazione dell’articolo. - Accoglibile in quanto a maggior precisazione dell’articolo di convenzione. 2. Accoglibile la realizzazione di accesso carraio di dimensioni massime pari a m 6 in corrispondenza di cabine Enel ed isole ecologiche; peraltro visto il contesto particolare nel quale si inserisce l’intervento, si ritiene accoglibile la proposta di realizzazione di passo carraio di 25 ml su accesso al mare a condizione che siano realizzati entro i primi 30 ml dall’intersezione tra via Dalmazia ed il quinto accesso al mare.
--	---	---

	disposti a raso.” 3 Chiede la possibilità di valutare due proposte in relazione all'inviluppo massimo del lotto n. 33 dell'ambito a normativa speciale rappresentato nella tav. 02 rispetto all'edificio posto a sud elencate di seguito: - PROPOSTA A): a circa 10 cm rispetto al piano terra del fabbricato esistente nel lotto 34 dell'ambito a normativa speciale, in considerazione del fatto che quest'ultimo è posto a tale distanza ed, ai piani superiori a 10 ml dal volume del piano primo dell'edificio n. 34; - PROPOSTA B): a 8 metri rispetto al fabbricato esistente al piano terra nel lotto 34 dell'ambito a normativa speciale. - In fine si richiede l'integrazione dell'articolo “parcheggi ed opere provvisionali” delle norme di dettaglio relative all'edificio n. 33 dell'ambito a normativa speciale: in riferimento all'art. 11 “zona di riorganizzazione alberghiera” delle N.T.A. del PRG, si richiede la possibilità di individuare, all'interno dei lotti di proprietà della ditta attuatrice, la quota di parcheggi pertinentziali corrispondente all'edificio n. 33 garantendo un posto auto per ogni unità abitativa. 4-Chiede la possibilità che l'inviluppo massimo del lotto 33 dell'ambito a normativa speciale, comprendente anche l'inviluppo delle terrazze, sia posto a distanza di 8 ml rispetto all'edificio situato ad ovest. La richiesta si estende anche nella modifica dell'articolo contenuto nelle NTA e che pertanto l'articolo sia conseguentemente modificato come di seguito indicato: “La distanza tra fabbricati deve essere pari a 8 m come previsto	3. - Accoglibile la PROPOSTA B) in quanto superiore alla distanza normata dalle norme di dettaglio “<i>Distanze minime tra fabbricati</i>” approvate con delibera consigliare n. 35 del 10/03/2011 e rispetto all'inviluppo approvato. - Si ritiene accoglibile in quanto conforme alla normativa vigente. 4. Accoglibile parzialmente in quanto deve essere rispettata la distanza di 10 ml dell'edificio 33 rispetto al fabbricato ad ovest, perchè quest'ultimo non fa parte dell' UMI; di conseguenza si prescrive di adeguare la tavola grafica n. 2, oltre alle NTA ed eventuali altri elaborati interessati..
--	---	---

	dall'involuppo massimo di progetto. Nel caso di fabbricati sia esterni alle U.M.I., purchè all'interno del Piano Particolareggiato, la distanza di 8 ml si intende comprensiva degli sbalzi delle terrazze con profondità superiore a 1,50 ml. Gli sbalzi delle terrazze, anche di lunghezza maggiore di 1,50 ml, sono autorizzabili purchè rispettino la distanza da confine di 3,00 m e di 2,00 ml".	
Avv. Teso alberto e Martin Armando e Bona Maria	5 L'avvocato, in nome e per conto dei proprietari residenti in via Dalmazia dell'edificio n. 33, lamenta la violazione della normativa sulle distanze degli edifici relativamente alla proposta di progetto, prevedendo la realizzazione di un edificio in aderenza a piano terra e piano primo e in altezza per svariati piani, nonché la violazione dei termini e delle tempistiche contrattuali con la società proponente.	5 Si ritiene accoglibile parzialmente per quanto riguarda il rispetto delle distanze come da controdeduzioni soprariportate alle osservazioni n. 3 e n. 4, tenuto conto che l'edificio 34 è compreso nel perimetro delle UMI del PUA ed identificato nell'ambito a normativa speciale, già oggetto di deroga legittima approvata con delibera consigliere n. 35 del 10/03/2011. Peraltro la soluzione proposta ed oggetto delle controdeduzioni n. 3 e n. 4 è migliorativa in quanto a distanza superiore a quella approvata con la delibera consigliere sopracitata. Per quanto riguarda, invece, i citati accordi raggiunti con la società proponente, l'osservazione non è accoglibile in quanto non si ritiene pertinente trattandosi di rapporti tra privati.

- 3) di approvare la seconda variante al PUA di iniziativa pubblica denominato "Via Dalmazia" relativa all'UMI 1, presentata dalla ditta Jesolo Blu s.r.l. in data 14/02/2017 con prot. 9170 e successivamente integrato in data 24/02/2017 con prot. n. 12297 del 27/02/2017, in data 03/03/2017 con prot. n. 13560, in data 11/04/2017 con prot. n. 23472, in data 04/05/2017 con prot. n. 28717 redatta dal progettista ing. Valter Maria Antonello e costituita dai seguenti elaborati:

Tav. 01	Ambito di intervento: estratto di mappa, PRG,CTR, ORTOFOTO ed individuazione UMI	prot. 17/23472
Tav. 02	Normativa: zonizzazione ed involuppi	prot. 17/23472
Tav. 03	Normativa: zonizzazione ed involuppi – comparativa	prot. 17/9170
Tav. 04	Progetto: viabilità e percorsi	prot. 17/9170
Tav. 05	Progetto: aree in cessione ed aree oggetto di servitù ad uso pubblico	prot. 17/23472
Tav. 06	Altezza edifici: profili	prot. 17/9170
Tav. 07	Altezza edifici: viste assonometriche	prot. 17/9170
Tav. 08	Altezza edifici: studio delle ombre	prot. 17/9170
Tav. 09	U.M.I. n. 1 – schemi funzionali	prot. 17/9170
Tav. 10	Linee tecnologiche: acquedotto e fognatura	prot. 17/9170
Tav. 11	Linee tecnologiche: linee Enel ed Illuminazione pubblica	prot. 17/9170
Tav. E01	Planimetria generale: impianto elettrico di illum. Pubblica e particolari impianto elettrico	prot. 17/12297

All.	Computo metrico estimativo impianto illum. pubblica	prot. 17/12297
Tav. R01	Relazione tecnica con allegati	prot. 17/12297
Tav. R02	Piano di manutenzione	prot. 17/12297
All.	Certificazione di rispondenza ai requisiti legge regionale n. 17 del 2009 dell'impianto di illuminazione pubblica progettato	prot. 17/12297
Tav. 12	U.M.I. 1: Schema progettuale accesso al mare, sez. A-A', sez. B-B' e sez. B-B'	prot. 17/9170
Tav. 13	Calcolo volume di sabbia da scavo	prot. 17/23472
All. A	Documentazione fotografica	prot. 17/9170
All. B	Piano Particellare	prot. 17/23472
All. C	Relazione tecnica	prot. 17/9170
All. D	Relazione legge n. 13/89	prot. 17/9170
All. E	Norme Tecniche di Attuazione	prot. 17/28717
All. F	Bozza di convenzione UMI 1	prot. 17/28717
All. F.1	Bozza di convenzione UMI 1 – testo comparato	prot. 17/28717
All. G	Computo Metrico Estimativo – accesso al mare UMI 1	prot. 17/23472
All. H	Elenco prezzi	prot. 17/23472
All.	Relazione di stima	prot. 17/23472

- 4) dare atto che gli elaborati del piano urbanistico attuativo in oggetto sono coerenti con quanto previsto dall'art. 19 della l.r. n.11 del 23/04/2004;
- 5) di demandare all'unità organizzativa urbanistica la presa d'atto degli elaborati oggetto di modifica e/o integrazione a seguito dei pareri rilasciati conseguentemente alle controdeduzioni, comprese la tav. 07 "Altezza edifici: viste assonometriche" e la tav. 08 "Altezza edifici: studio delle ombre";
- 6) di dare atto che con l'approvazione della presente variante è dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere previste nel presente piano;
- 7) di dare mandato al dirigente dell'area lavori pubblici e urbanistica ad intervenire nella stipula in atto pubblico della convenzione ed autorizzare lo stesso ufficiale rogante ed il dirigente firmatario ad apportare eventuali modifiche non sostanziali ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione, in adeguamento alle norme di legge, nonché modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
- 8) di precisare che la giunta comunale provvederà ad approvare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, che sarà prodotto dalla ditta proponente, in attuazione di quanto previsto negli elaborati del presente piano e secondo le prescrizioni sopra riportate;
- 9) di indicare l'unità organizzativa urbanistica e cartografica quale ufficio incaricato di espletare le procedure connesse al deposito e alla pubblicazione del piano urbanistico attuativo secondo le modalità previste dall'art. 20 della l.r. n. 11 del 23/04/2004.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Arch. Renato Segatto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.